

Oggetto: **Determina n. 17 del 20/02/2026 per l'affidamento diretto del servizio di pulizia e stasamento pozzetti, canaline e caditoie ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a 4.800,00 (IVA esclusa), CIG BA82646A3E.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]”*;
 - l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *“ad **affidamento diretto tramite determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- DATO ATTO** della necessità di affidare servizio di pulizia canale, caditoie e pozzetti, aventi le seguenti caratteristiche: tempestività e professionalità nell'esecuzione e nella disponibilità delle attrezzature necessarie;

- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a prevenire allagamenti e garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche impedito dall'accumulo di detriti, foglie e rifiuti, trasportati dall'acqua piovana o dal vento;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi;
- RITENUTO** - di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** - che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltretutto meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- CONSIDERATO** che è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione, mediante Trattativa Diretta, a AUTOSPURGHI DI MASSEI MAURO;
- ACQUISITA** l'offerta da Massei Mauro AUTOSPURGHI DI MASSEI MAURO per i singoli interventi di pulizia pozzetti e canaline;
- CONSIDERATO** che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società perché in linea con i prezzi di mercato;
- RILEVATO** come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- RITENUTO** pertanto, di affidare il servizio in parola all'operatore AUTOSPURGHI DI MASSEI MAURO per aver presentato il listino prezzi congruo e di affidare il servizio nella forma di accordo quadro di durata 36 mesi di importo massimo presunto pari a 4.800,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- La Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE** le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta AUTOSPURGHDI DI MASSEI MAURO P. IVA 02551460468 e C.F. 02551460468 con sede in Lucca, VIA

PER VORNO TRAV. II 101 55100 per un importo massimo dell'accordo quadro stimato in euro 4.800,00, oltre Iva come per legge, che Lucca Plus dichiara essere meramente presuntivo;

- **DI PRECISARE** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **DI STABILIRE** che il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in 36 mesi indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico AUTOSPURGH DI MASSEI MAURO ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

F.to Dott. Roberto Di Grazia
(firma digitale)